



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

UFFICIO SPORT

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 06.02.2020

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN VIA LEONCAVALLO N. 10 PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO 2019/2020.**

IL SINDACO

PREMESSO:

• Che le società:

- 1) G.S.D. S.A. Castelfidardo;
- 2) VIGOR Castelfidardo;
- 3) REAL Castelfidardo

svolgono alcune gare del campionato di calcio presso l'impianto situato in via Leoncavallo n. 10 di proprietà di questo Comune;

• Che per l'impianto sportivo, trattandosi di attività soggetta di cui al D.M. 01/08/2001 n. 151 (attività - 65.2.C: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.), sono in corso le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi competenti ai quali è stata già inviata la documentazione necessaria e in caso di necessità seguirà la conseguente esecuzione di opere di adeguamento;

• Che per l'impianto sportivo di che trattasi sono in possesso dell'Ufficio LL.PP. del Comune di Castelfidardo le certificazioni relative all'omologazione del terreno di gioco, agli spogliatoi compresi i relativi impianti ed alla tribuna con annessa copertura della stessa;

• che questa amministrazione intende venire incontro alle necessità delle suddette società, fatte salve le osservanze delle norme di sicurezza vigenti poiché trattasi di un utilizzo dell'impianto sportivo per alcune partite del campionato di calcio in

ORDINANZA

n. 000001 del 06/02/2020



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

corso e quindi limitato nel tempo ed attesa la difficoltà di utilizzo dei campi sportivi idonei siti nei comuni limitrofi;

VISTO quanto disposto nel D.M. 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi; del D.M. 06/06/2005 "modifiche ed integrazioni al D.M. 18/03/1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"; Decreto - Legge 24 febbraio

2003. n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11- quater della Legge n. 41 del 4/8/2007;

VISTO in particolare di quanto disposto dal D.M. 18/03/1996 Art. 20 "complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori";

VISTO il TULPS;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il TUEL;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

L'utilizzo in deroga del campo sportivo sito in via Leoncavallo n. 10 da parte delle società:

- 1) G.S.D. S.A. Castelfidardo;
- 2) VIGOR Castelfidardo;
- 3) REAL Castelfidardo

per lo svolgimento delle sole e residue partite del campionato di calcio 2019/2020 - con le seguenti prescrizioni:

- 1) il numero massimo di spettatori non dovrà essere superiore a 100 persone, compresi gli stalli riservati alle persone diversamente abili;
- 2) L'utilizzo dell'impianto deve essere limitato alle sole partite di campionato diurne;
- 3) almeno due (quelle più vicine agli spettatori) delle quattro porte posizionate sulle gradinate che adducono su via Rione Buozzi, durante le partite di calcio dovranno fungere da uscite di emergenza, dovranno essere tenute aperte (eventualmente il controllo dell'accesso sorvegliato da personale addetto), libere da ostacoli in modo

ORDINANZA

n. 000001 del 06/02/2020

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 2



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

da permettere il regolare esodo degli spettatori in caso di emergenza. L'indicazione delle uscite di sicurezza dovrà essere riportata con appositi segnali ben visibili dagli spettatori;

- 4) I materiali presenti all'interno dei depositi (n. 4 container), dovranno essere ridotti allo stretto necessario e comunque il carico di incendio non dovrà superare il quantitativo di 30 Kg/mq. Ogni deposito dovrà avere un estintore in prossimità dell'ingresso;

AVVERTE

Che grava sulle società utilizzatrici della struttura il rispetto delle prescrizioni su riportate nonché la responsabilità dell'onere per eventuali danni a persone o cose.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:

- 1) al Comandante della Polizia Locale - sede;
- 2) al Comando Stazione Carabinieri di Castelfidardo;
- 3) alle società sportive:
 - a) G.S.D. S.A. Castelfidardo;
 - b) VIGOR Castelfidardo;
 - c) REAL Castelfidardo.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune.

MB/



SINDACO

Dott. Roberto Ascani

ORDINANZA

n. 000001 del 06/02/2020

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 3